

Newsletter Automobile Club Novara - AGOSTO 2013

30.08.2013

Sconto del 30% sulle multe, qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni

L'art. 202 del Codice della Strada prevede che coloro i quali trasgrediscono alle norme contenute nel codice stesso siano ammessi ad effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, per una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Ecco la novità: a partire da **mercoledì 21 agosto 2013**, per le violazioni per le quali il codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, la somma dovuta può essere ridotta del 30 per cento, qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Unica eccezione: tale riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Un'altra novità: il pagamento può essere effettuato anche con strumenti di pagamento elettronico, anche nelle mani dell'agente accertatore, se munito di idonea apparecchiatura.

Per maggiori informazioni, Vi invitiamo a consultare il decreto legge n° 69, del 21 giugno 2013, coordinato con legge di conversione n° 98 del 9 agosto 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 194 del 20 agosto 2013.

Prorogata di due anni la scadenza della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Con circolare prot. 20630 del 7 agosto 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che, fermo restando che potrà essere richiesta una carta di qualificazione del conducente per documentazione entro e non oltre le date del 9 settembre 2013, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2014, se relativa al trasporto di cose, la validità della carta di qualificazione così conseguita avrà scadenza alla data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2016, se relativa al trasporto di cose. Questo "al fine di garantire parità di trattamento tra conducenti titolari di documento comprovante la qualificazione di tipo CQC rilasciata dallo Stato italiano e conducenti titolari di analogo documento rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea".

Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'alcooltest

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5909/2013, ha stabilito che l'automobilista che si renda disponibile ad effettuare il controllo del tasso alcolemico, dopo aver espressamente rifiutato di sottoporsi al relativo test risponde ugualmente del reato di cui all'art. 186 c.s., comma 7.

Il reato di cui all'art. 186 c.s., comma 7, in quanto reato istantaneo, si perfeziona nel momento stesso in cui l'automobilista rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. A nulla rileva la disponibilità ad affrontare l'esame successivamente manifestata dal soggetto interessato.

La sentenza è stata pronunciata a seguito del ricorso presentato da un automobilista che, uscendo da un parcheggio, aveva urtato un'altra auto ed, a seguito del controllo da parte degli agenti, si era dapprima rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico, adducendo come causale un attacco di panico. Un'ora dopo, invece, si era dichiarato disponibile ad effettuare il test.

AUTOMOBILE CLUB NOVARA
VIA ROSMINI, 36
28100 NOVARA
TEL. 0321/30321-2-3-4
sito internet: www.novara.aci.it